




APPROFONDIMENTO 3

La famiglia



Filiazione: è il rapporto che intercorre tra i genitori e i figli e che attribuisce ai primi il diritto-dovere di mantenerli, istruirli e educarli. Sono figli **legittimi** quelli nati tra marito e moglie in costanza di matrimonio. Ai figli legittimi sono equiparati quelli adottati. Sono figli **naturali** quelli nati da genitori non sposati tra loro e che possono essere **riconosciuti**.

Obbligo di mantenere: comprende non solo i bisogni fondamentali nell'ambito della famiglia ma anche le spese necessarie per una personale vita di relazione, secondo gli usi dell'ambito sociale in cui vive la famiglia stessa. Soprattutto nei confronti dei minori, esso non si esaurisce nel conferimento di somme di denaro (come la paghetta settimanale), ma comprende tutte le attività dirette al loro sviluppo psico-fisico (gite scolastiche, corsi sportivi, di lingue). L'obbligo in questione non viene automaticamente meno con il raggiungimento della maggiore età da parte del figlio, ma permane finché durano la possibilità, la necessità o l'opportunità familiare secondo il costume (si pensi al caso del figlio che intende completare un ciclo di studi che, per sua natura, si protrae oltre il diciottesimo anno di età).

norma

147. Doveri verso i figli. • Il matrimonio impone ad ambedue i coniugi l'**obbligo di mantenere**, istruire ed educare la prole tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni dei figli.

L. 184/1983 (legge adozione)
27. — Per effetto dell'**adozione** l'adottato acquista lo **stato di figlio legittimo** degli adottanti, dei quali assume e trasmette il cognome. Se l'adozione è disposta nei confronti della moglie separata, ai sensi dell'articolo 25, comma 5, l'adottato assume il cognome della famiglia di lei. Con l'adozione cessano i rapporti dell'adottato verso la famiglia d'origine, salvi i divieti matrimoniali.

261. Diritti e doveri derivanti al genitore dal riconoscimento. — Il **riconoscimento** comporta da parte del genitore l'assunzione di tutti i doveri e di tutti i diritti che egli ha nei confronti dei **figli legittimi**.

L'obbligo dei genitori di concorrere tra loro al mantenimento dei figli non cessa con il raggiungimento della maggiore età da parte di questi ultimi, ma perdura, immutato, finché il genitore interessato alla cessazione dell'obbligo stesso non dia la prova che il figlio ha raggiunto l'indipendenza economica, ovvero che il mancato svolgimento di una attività economica dipende da un atteggiamento di inerzia ovvero di rifiuto ingiustificato dello stesso, il cui accertamento non può che ispirare a criteri di relatività, in quanto necessariamente ancorato alle aspirazioni, al percorso scolastico, universitario e post-universitario del soggetto ed alla situazione attuale del mercato del lavoro, con specifico riguardo al settore nel quale il soggetto abbia indirizzato la propria formazione e la propria specializzazione. Deve, pertanto, in via generale escludersi che siano ravvisabili profili di colpa nella condotta di un figlio che rifiuti una situazione lavorativa non adeguata rispetto a quella cui la sua specifica preparazione, le sue attitudini ed i suoi effettivi interessi siano rivolti, quanto meno nei limiti temporali in cui dette aspirazioni abbiano una ragionevole possibilità di essere realizzate, e sempre che tale atteggiamento di rifiuto sia compatibile con le condizioni economiche delle famiglie (Cassazione 6 novembre 2006, n. 23673)

Il caso pratico

La separazione

Ludovico e Stefania si sposano il 25 aprile del 2006 iniziando una felice vita matrimoniale. La convivenza, però, col tempo crea dei dissapori e si evidenziano reciproci problemi di incompatibilità di carattere, che inducono Ludovico e Stefania a chiedere la separazione giudiziale.

Il 6 ottobre 2011 il Presidente del Tribunale emette il *decreto di separazione provvisoria*.

Stefania va a vivere a casa dei genitori e, curiosa di ciò che fa il marito, si accorda con un investigatore privato per farlo pedinare.

Dopo pochi giorni Ludovico, inconsapevole di ciò che si trama alle sue spalle, si reca presso la sua villa di campagna con la segretaria dove, lontano da occhi indiscreti, tiene atteggiamenti «particolarmente confidenziali» con la stessa.

L'investigatore privato, che lo pedina, immortalava tali atteggiamenti in una serie di foto che successivamente consegna a Stefania.

Stefania, avendo così la prova dell'adulterio del marito, può ottenere l'addebitabilità della separazione giudiziale al marito?

Guida alla soluzione

- Lettura degli artt. 143, 150, 151 e 156 del codice civile.
- Verifica degli effetti della separazione sui rapporti tra i coniugi, in particolare sui rapporti personali. Tutti gli studiosi sono concordi nel ritenere che dalle norme del codice civile si evince che in caso di separazione restano sospesi tutti gli obblighi reciproci derivanti dal matrimonio salvo quello di assistenza patrimoniale. Restano quindi sospesi l'obbligo di coabitazione, di assistenza morale e di collaborazione.
- Sull'obbligo di fedeltà la giurisprudenza ha nel tempo mutato opinione:

Al fine del mutamento del titolo della separazione, da consensuale in giudiziale per fatto addebitabile ad uno dei coniugi, può assumere rilievo anche la relazione del coniuge con un terzo, che non si traduca in mera violazione dell'obbligo di fedeltà, venuto meno in regime di separazione anche consensuale, ma presenti **modalità e caratteri tali da integrare un comportamento gravemente offensivo dell'onore e del decoro** dell'altro coniuge (Cassazione, 7 dicembre 1978, n. 5796).

Il provvedimento di separazione provvisoria **non fa venir meno tra i coniugi l'obbligo della fedeltà**, ma comporta che la violazione di tale obbligo deve essere valutata, ai fini del giudizio di addebitabilità della separazione, tenendo conto della situazione di fatto creatasi tra i coniugi con la cessazione della convivenza. Pertanto assume rilevanza solo se si estrinseca con manifestazioni pubbliche intollerabili per l'altro coniuge per la loro obbiettiva carica ingiuriosa nei confronti dell'altro coniuge (Cassazione, 8 marzo 1983, n. 1687).

L'obbligo di fedeltà fra i coniugi sancito dall'art. 143 cod. civ. risulta strettamente connesso alla convivenza e non è compatibile con il regime di separazione; deve quindi ravvisarsi la persistenza, in regime di separazione, dei soli diritti-doveri di carattere patrimoniale, con **esclusione, in particolare, dell'obbligo reciproco di fedeltà** (Cassazione, 17 luglio 1997, n. 6566).

In riferimento all'obbligo di fedeltà coniugale, che costituisce oggetto di una norma di condotta imperativa, la sua violazione, specie se attuata attraverso una stabile relazione extraconiugale, determina normalmente l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza e costituisce, di regola, causa della separazione personale, addebitabile al coniuge che ne è responsabile, sempre che non si constati la mancanza di un nesso di causalità tra l'infedeltà e la crisi coniugale, mediante un accertamento rigoroso e una valutazione complessiva del comportamento di entrambi i coniugi, da cui risulti la **preesistenza di una rottura già irrimediabilmente in atto**, in un contesto caratterizzato da una convivenza meramente formale (Cassazione, 7 dicembre 2007, n. 25618).



1 La riforma del diritto di famiglia è avvenuta nel:

- a) 1865
- b) 1975
- c) 1995
- d) 1957

2 In seguito al matrimonio:

- a) la moglie aggiunge il cognome del marito al proprio
- b) il marito sostituisce il proprio cognome con quello della moglie
- c) la moglie sostituisce il proprio cognome con quello del marito
- d) il marito aggiunge il cognome della moglie al proprio

3 La residenza della famiglia è stabilita:

- a) dal marito sentito il parere della moglie
- b) dalla moglie sentito il parere del marito
- c) da entrambi i coniugi sentito il parere dei figli
- d) da entrambi i coniugi

4 La parentela è:

- a) il vincolo tra un coniuge e i parenti dell'altro coniuge
- b) il vincolo tra persone che discendono dallo stesso capostipite
- c) il vincolo tra persone che portano lo stesso cognome
- d) il vincolo tra persone che hanno almeno un nonno in comune

5 Mauro è figlio di Paola che a sua volta è figlia di Maria sorella di Elena, Elena e Mauro sono:

- a) parenti di terzo grado in linea collaterale
- b) parenti di quarto grado in linea retta
- c) parenti di quarto grado in linea collaterale
- d) parenti di quinto grado in linea collaterale

6 Marco è sposato con Francesca, sorella di Valeria la quale a sua volta è sposata con Guglielmo, di conseguenza Guglielmo e Marco:

- a) sono parenti in linea collaterale di terzo grado
- b) sono affini in linea collaterale di secondo grado
- c) non sono né parenti né affini
- d) sono affini in linea collaterale di terzo grado

7 Il matrimonio non produce:

- a) l'obbligo di coabitazione
- b) l'obbligo di fedeltà
- c) l'obbligo di assistenza morale e materiale
- d) l'obbligo di obbedienza



8 Il matrimonio concordatario è:

- a) quello che ha effetti per il diritto canonico
- b) quello che ha effetti civili e per il diritto canonico
- c) quello celebrato davanti all'ufficiale dello stato civile
- d) quello celebrato davanti al vescovo

9 Il matrimonio civile è celebrato davanti:

- a) al sindaco senza eccezioni
- b) al sindaco o ad un suo delegato
- c) al ministro del culto al quale appartengono gli sposi
- d) ad un impiegato comunale

10 Requisito per contrarre matrimonio civile è:

- a) lo stato libero
- b) non aver mai contratto altro matrimonio
- c) l'assenza di malattie
- d) l'assenza di condanne

11 Si parla di famiglia di fatto quando:

- a) due persone hanno un figlio fuori del matrimonio
- b) due persone di sesso diverso convivono come fossero marito e moglie
- c) due persone hanno contratto un matrimonio annullabile
- d) due persone hanno contratto matrimonio ma non convivono

12 Maria e Francesco si sono sposati nel 2000; non avendo scelto nessun regime patrimoniale, la legge prevede:

- a) la comunione dei beni
- b) la separazione dei beni
- c) la costituzione di un fondo patrimoniale
- d) la comunione dei soli beni ereditari

13 Costituiscono oggetto della comunione legale:

- a) i beni di qualsiasi specie acquistati prima del matrimonio
- b) i beni acquistati successivamente al matrimonio per effetto di successione
- c) gli acquisti compiuti dai coniugi separatamente durante il matrimonio
- d) i beni di uso strettamente personale

14 Sono figli legittimi:

- a) quelli che nascono fuori del matrimonio
- b) quelli che nascono quando sono trascorsi meno di 180 giorni dalla data del matrimonio
- c) quelli che sono nati quando sono trascorsi più di 300 giorni dallo scioglimento del matrimonio
- d) quelli che nascono dall'unione matrimoniale



15 Il figlio naturale riconosciuto assume il cognome:

- a) del genitore che lo ha riconosciuto per primo o il cognome del padre se il riconoscimento è stato fatto congiuntamente dai genitori
- b) sempre del genitore che lo ha riconosciuto per primo
- c) sempre della madre
- d) sempre del padre

16 Il riconoscimento del figlio naturale non può avvenire se i genitori:

- a) non hanno compiuto i 18 anni
- b) non hanno compiuto i 14 anni
- c) non hanno compiuto i 16 anni
- d) non hanno compiuto i 21 anni

17 I figli adottati:

- a) sono equiparati ai figli legittimi salvo che per i diritti ereditari
- b) sono in tutto equiparati ai figli legittimi
- c) sono in tutto equiparati ai figli naturali
- d) sono in tutto equiparati ai figli naturali tranne che per i diritti ereditari

18 Il divorzio è:

- a) causa di scioglimento del matrimonio
- b) causa di sospensione degli effetti del matrimonio tranne di quelli patrimoniali
- c) causa di sospensione di tutti gli effetti del matrimonio
- d) causa di sospensione dell'obbligo di coabitazione

19 Quando i coniugi pongono fine alla convivenza senza fare ricorso al tribunale si ha:

- a) separazione di fatto
- b) separazione giudiziale
- c) separazione consensuale
- d) separazione di diritto

20 È l'atto del tribunale con cui l'accordo di separazione dei coniugi diviene efficace:

- a) procura
- b) omologazione
- c) affidamento
- d) validazione



La procreazione artificiale

Le profonde innovazioni tecnico-scientifiche degli ultimi decenni hanno creato, accanto al fenomeno della procreazione naturale, una **procreazione assistita** o **artificiale**, in cui il momento dell'*inseminazione* o della *fecondazione* sono non già il frutto di un evento spontaneo, bensì indotto e provocato *artificialmente*. Le tecniche menzionate sono, quindi, diverse a seconda che si riferiscano al fenomeno dell'*inseminazione* o della *fecondazione*.

Per ciò che concerne l'*inseminazione*, ossia «l'introduzione del seme maschile nelle vie genitali della donna allo scopo di fecondarla usando mezzi diversi dal rapporto sessuale» (SANTOSUOSSO) si può distinguere:

— *l'inseminazione omologa*.

Si verifica quando venga utilizzato il seme del *marito* della donna;

— *l'inseminazione eterologa*.

Si verifica quando venga utilizzato il seme di un *terzo donatore*;

— *l'inseminazione extramatrimoniale*.

Si verifica quando sia rivolta a dare un figlio ad una coppia di conviventi o ad una donna sola o a coppie omosessuali.

La *fecondazione*, invece, è la fusione dei game-

ti tramite inseminazione e può essere:

— *corporea*.

Mediante le tecniche di inseminazione sopra indicate;

— *extracorporea o in vitro*.

Quando avviene in laboratorio, prevedendo l'introduzione successiva dell'embrione nell'utero materno;

— mediante ulteriori tecniche innovative (che per l'economia del discorso non saranno esaminate).

Da tale pluralità di interventi discende inevitabilmente una complessità di situazioni giuridiche difficilmente modellabili sulle ordinarie norme in tema di filiazione, soprattutto ove si abbia riguardo alla ipotesi di inseminazione eterologa, in cui il *padre genetico* (colui che ha fornito lo sperma) è diverso dal marito della donna o dal *padre sociale*, cioè da colui che vuole assumersi il compito di fare da genitore di un determinato bambino. E la situazione diviene ancora più complessa nei casi di cd. **affitto di utero** o **maternità surrogata**, ossia quando la gravidanza venga portata a termine da una donna che può essere:

— *diversa dalla madre genetica*; ipotesi in cui la coppia è fertile ma la donna non può sottoporsi ad una gravi-

danza e pertanto l'embrione, ottenuto con una fecondazione in laboratorio dei gameti della coppia, viene impiantato nell'utero di un'altra donna che partorisce il bambino da affidare alla coppia «committente»; oppure l'ipotesi in cui l'embrione viene ottenuto con la fecondazione di un ovulo donato da un'altra donna;

— *la stessa madre genetica* (diversa dalla madre sociale); quando la donna della coppia richiedente sia anche sterile, per cui la madre surrogata deve essere inseminata con lo sperma del marito della donna sterile e risulterà essere a tutti gli effetti la madre biologica del nato.

È evidente che in detti casi, oltre ai dubbi circa la liceità di tali pratiche, dubbi che hanno da sempre suggerito la necessità di intervenire con una compiuta regolamentazione giuridica della materia, in modo da sedare i conflitti giurisprudenziali e dottrinali, assai problematica risulta l'individuazione dei rapporti di parentela fra i soggetti coinvolti, nonché l'attribuzione di uno *status familiae* per il nato.

Il problema sorge con riguardo a due esigenze

contrapposte: da un lato c'è il desiderio di una coppia di avere un figlio, dall'altro si pone la necessità di apprestare un'adeguata tutela al nascituro. La dottrina più moderna sostiene l'esistenza di un vero e proprio *diritto alla procreazione*, riconoscendolo non solo alle coppie sposate, ma anche ai conviventi *more uxorio*, ai *singles* e perfino alle coppie omosessuali. Altri Autori, invece, fondano la pretesa della coppia (purché sposata) sulla odierna nozione di *diritto alla salute*, inteso in senso ampio e comprensivo di tutto ciò che sia funzionale allo sviluppo della persona umana, che potrebbe sentirsi limitata e frustrata nella vita di relazione, a causa della sua sterilità.

Dall'altra parte è necessario assicurare un'adeguata tutela ai nuovi nati, i quali hanno diritto ad uno *status* certo ed incontrovertibile e a non subire discriminazioni nei rapporti giuridici e sociali a causa delle circostanze della loro nascita.

Altri diritti, inoltre, da accertare e valutare caso per caso, potrebbero essere coinvolti ed irrimediabilmente compromessi dalla ritenuta praticabilità di tali tecniche di fecondazione. Per questi motivi si è invocata, sia dagli esperti del settore che dalla co-



mune coscienza sociale, l'esigenza di una compiuta e dettagliata regolamentazione giuridica della materia, onde scongiurare il rischio che il vuoto normativo in un settore così importante della vita sociale possa legittimare pratiche di fecondazione che, sottratte a qualsivoglia forma di controllo, siano tali da compromettere fondamentali diritti della persona.

La disciplina della fecondazione assistita

Il progresso scientifico e la ricerca biomedica hanno, dunque, messo a punto tecniche avanzate di riproduzione idonee a soddisfare il desiderio di maternità e paternità di migliaia di coppie afflitte dal problema della sterilità. Il pericolo di un uso indiscriminato delle stesse ed il rischio, consistente, di interferire sul processo di costruzione del corredo genico dell'individuo hanno suggerito la necessità, spesso evidenziata dalla opinione pubblica e nelle sedi istituzionali, di porre degli argini alle possibilità di accesso alle svariate tecniche di fecondazione assistita.

A fronte di una oggettiva difficoltà a regolamentare la materia, per l'emergere, inevitabile, di opinioni contrastanti e di diverse valutazioni etiche, tecniche e giuridiche, si è imposta, comunque, l'esigenza di disciplinare un nuovo rapporto di filiazione che assicurasse ai nascituri la migliore tutela. Al fine di precisare le conseguenze scaturenti

dall'applicazione delle già indicate tecniche di fecondazione assistita, quanto all'attribuzione della paternità, della maternità e dello *status* dei nuovi nati, il Parlamento ha approvato la L. 19 febbraio 2004, n. 40, recante norme in materia di **procreazione medicalmente assistita**.

Gli **obiettivi** avuti di mira dal legislatore sono stati quello di consentire l'accesso alle tecniche di fecondazione nel quadro di regole ben definite; di garantire il controllo sulla qualità delle strutture, delle tecniche e delle professionalità che vi operano; di rimettere alla responsabilità della coppia, correttamente informata, la scelta del percorso terapeutico ad essa più congeniale e a quella del medico l'indicazione delle diverse possibilità consentite e del rischio sulla salute che ne può derivare.

La legge si snoda in 18 articoli che affrontano, con prescrizioni nette ed affermazione di principi, tutti gli aspetti più importanti della materia (accesso alla procreazione assistita, modalità della stessa, tutela degli embrioni, *status* dei futuri nati, responsabilità per l'inosservanza di divieti, etc.) che hanno da sempre costituito terreno di scontro di diverse ideologie e culture.

Tra i punti più salienti della normativa va evidenziato il **divieto della fecondazione eterologa**, rafforzato dalla previsione di pesanti sanzioni pecuniarie a carico di chiunque utilizzi, a fini procreativi, gameti di soggetti estranei alla

coppia richiedente. Tuttavia, ove, in dispregio del divieto, si ricorra comunque a tecniche di fecondazione di tipo eterologo, viene sancita espressamente la *impossibilità*, per il coniuge o convivente il cui consenso risulti da atti concludenti, di *esercitare l'azione di disconoscimento della paternità* o di far ricorso all'impugnativa di cui all'art. 263 c.c. Con lo stesso rigore, viene stabilito altresì che il donatore dei gameti non acquisisce alcuna relazione giuridica parentale con il nato, non può far valere alcun diritto nei suoi confronti né essere titolare di obblighi.

Prima che intervenisse un'apposita disciplina della materia, sul presupposto che l'art. 235 c.c. (disconoscimento di paternità) non fosse applicabile anche alle ipotesi di concepimento avvenuto a seguito di inseminazione eterologa (sconosciuta all'epoca in cui risale il codice ed ignorata dalla riforma del diritto di famiglia), la giurisprudenza, con due interventi rispettivamente della Corte Costituzionale (sent. 347/98) e della Corte di Cassazione (sent. 2315/99), aveva precisato come il marito che avesse validamente concordato o comunque manifestato il proprio consenso preventivo alla fecondazione eterologa *non potesse agire per il disconoscimento della paternità* del bambino nato a seguito di tale fecondazione. In tal modo veniva ribaltato l'orientamento fino ad allora seguito dalla costante giurisprudenza di

merito che, sul presupposto della indisponibilità dell'azione di disconoscimento (come di ogni altra azione di stato), ammetteva la sua esperibilità da parte del presunto padre che avesse prestato il proprio consenso alla inseminazione eterologa.

In dottrina, mentre alcuni autori (SCHLESINGER), pur riconoscendo l'estraneità della fecondazione artificiale alla sfera operativa dell'art. 235, non negavano la possibilità di avvalersi del rimedio in questione nelle ipotesi in cui mancasse il consenso del marito alla fecondazione o si trattasse di un consenso viziato, altri ammettevano in ogni caso l'esercizio dell'azione di disconoscimento da parte del marito consenziente, ferma restando la responsabilità per il danno conseguente arrecato.

Il problema è stato superato dalla attuale normativa che, come precisato, esclude espressamente la possibilità di far ricorso all'azione di disconoscimento nelle ipotesi di fecondazione eterologa concordata dai coniugi contro il divieto previsto dalla stessa legge. Il comune senso etico fatto proprio dal legislatore esige, infatti, che colui il quale abbia contribuito, con il consenso prestato all'inseminazione eterologa, al fatto della procreazione, assuma poi su di sé tutte le responsabilità conseguenti ad un tale atto, configurandosi l'eventuale disconoscimento di paternità come contrastante con l'impegno morale as-



sunto e, più in generale, come violativo dei precetti di buona fede, correttezza e lealtà che significano solidarietà e reciproco affidamento nell'ambito dei rapporti familiari.

Ai sensi della legge sulla procreazione assistita, **legittimate** a farvi ricorso, sempre che non vi siano altri metodi terapeutici idonei a rimuovere le cause di sterilità od infertilità, sono esclusivamente le coppie di adulti eterosessuali, coniugate o conviventi, in età potenzialmente fertile. È inoltre necessario che entrambi i soggetti richiedenti siano viventi, essendo esclusa la possibilità di *fecondazione post-mortem*.

Non potranno, dunque, in alcun caso accedere alle tecniche di fecondazione assistita le coppie sterili non conviventi stabilmente, i single, le vedove, le donne non più in età riproduttiva e tanto meno le coppie gay.

La legge prevede il **consenso informato** della coppia, che deve essere edotta sui possibili problemi ed effetti collaterali (sanitari e psicologici) che possono conseguire all'applicazione delle tecniche di fecondazione, sulle probabilità di successo e sui rischi dalle stesse derivanti, nonché sulle conseguenze giuridiche

per la donna, per l'uomo e per il nascituro.

Oltre al principio del consenso informato, l'applicazione delle tecniche di fecondazione assistita si fonda anche sul *principio di gradualità*, al fine di evitare il ricorso ad interventi aventi un grado di invasività tecnica e psicologica eccessivamente gravoso per i destinatari. È per questo motivo che la legge prevede la promozione della ricerca sulle cause della sterilità e della infertilità, consentendo il ricorso alla fecondazione assistita solo quando sia accertata l'impossibilità di rimuovere altrimenti le cause ostative alla procreazione e la sterilità o l'infertilità siano documentate da atto medico. Quanto alla **condizione giuridica** dei nati a seguito dell'applicazione delle tecniche di procreazione assistita, la legge riconosce loro lo *status* di figli legittimi o di figli riconosciuti della coppia non sposata, senza bisogno, tuttavia, di alcun formale atto di riconoscimento. Altri punti salienti toccati dalla L. 40/2004 concernono il **divieto della clonazione umana** ed il **divieto della sperimentazione sugli embrioni**.

È fatto inoltre divieto di ricorrere alle discusse figure della **maternità surrogata** e dell'**utero in affitto**.

Con riguardo particolare all'ipotesi di *maternità surrogata*, il problema che si poneva in relazione a tale fattispecie, prima che intervenisse un espresso divieto della stessa, era essenzialmente legato alla individuazione della donna cui attribuire la maternità giuridica del nato, posto che tale tecnica di riproduzione contempla la partecipazione al processo generativo di due distinte donne, quella «committente» la nascita e quella «partoriente». Se i più sottolineavano l'assoluta illiceità, alla stregua del nostro ordinamento, del contratto di maternità surrogata, i fautori della validità dello stesso evidenziavano, invece, il dato di diritto positivo secondo cui «madre è colei che partorisce», per cui non sarebbe stato possibile obbligare la madre uterina a consegnare il bambino partorito alla coppia committente. Solo nel caso in cui la gestante avesse rifiutato di essere nominata all'atto del parto (rinunciando, così, al figlio), mentre alcuni autori (BIANCA) riconoscevano un titolo naturale di maternità alla madre genetica, residuale rispetto a quello della madre uterina, altri (LANZILLO) ipotizzavano semplicemente un titolo prefe-

renziale per ottenere in adozione il nato.

In materia si era espressa la giurisprudenza (Tribunale di Roma, 14 febbraio 2000) che, per spiegare la validità del contratto di maternità surrogata, sottolineava come il diritto a conseguire lo *status di genitori* potesse trovare completezza, oltre che nell'adozione, anche nella trasmissione del proprio patrimonio genetico.

La legge, all'art. 14, impone una produzione di un **massimo di tre embrioni** ed un loro contestuale impianto nel corpo della donna. La Corte Costituzionale, con la sentenza n. 151 dell'8 maggio 2009, ha dichiarato incostituzionali tali disposizioni perché non prendono in considerazione che l'impianto deve avvenire senza pregiudizio per la salute della donna.

Spetterà quindi al medico valutare caso per caso il numero di embrioni da impiantare ritenuto idoneo ad assicurare un serio tentativo di procreazione assistita riducendo al minimo ipotizzabile il rischio per la salute della donna e del feto. Conseguenza ulteriore è anche il venir meno del divieto di **crioconservazione** (congelamento) degli embrioni non impiantati per scelta tecnica dei medici.



a) Rispondi alle seguenti domande:

1 • Cosa si intende per procreazione assistita?

.....
.....
.....

2 • Quali sono gli obiettivi perseguiti dalla L. 19 febbraio 2004, n. 40 sulla procreazione assistita?

.....
.....
.....

3 • Entro quali limiti la legge ammette la procreazione assistita?

.....
.....
.....

4 • Cosa si intende per consenso informato della coppia?

.....
.....
.....

5 • Qual è la condizione giuridica dei nati con la tecnica della procreazione assistita?

.....
.....
.....



La comunione legale e l'accessione

L'accessione è un modo di acquisto della proprietà a titolo originario in base al quale viene ad appartenere al proprietario del fondo qualunque piantagione, costruzione od opera esistente sotto o sopra di esso. L'acquisto avviene automaticamente senza bisogno di alcuna manifestazione di volontà (art. 934 c.c.).

A lungo dibattuto, sia in dottrina che in giurisprudenza, è stato il problema se debba considerarsi ricadente in comunione legale l'acquisto per accessione di un bene immobile costruito da due coniugi in regime di comunione legale, su suolo di proprietà esclusiva di uno di essi.

Sull'argomento è possibile individuare due posizioni: da una parte c'è chi sostiene che l'immobile costruito su proprietà esclusiva di uno dei coniugi **viene acquistato dalla comunione** perché considera prevalente il meccanismo dell'automatica caduta in comunione dei beni previsto per gli acquisti compiuti dai due coniugi durante il matrimonio (art. 177 c.c.); dall'altra c'è chi ritiene che l'acquisto si verifica solo in capo al coniuge titolare del suolo perché è prevalente il meccanismo dell'accessione.

Tra coloro che sostengono la caduta in comunione dell'immobile costruito c'è BIANCA il quale sostiene che: «L'interpretazione che include nella comunione la nuova costruzione sul suolo del coniuge trova per altro un più sicuro fondamento nel rilievo che l'autonomia funzionale e commerciale fa di tale costruzione un bene a sé stante, rispetto al quale si produce una distinta vicenda acquisitiva. L'inclusione di tale acquisto nella comunione risponde allora alla regola generale che assicura ad entrambi i coniugi gli incrementi patrimoniali risultanti dagli investimenti di denaro comune o dei proventi dell'attività lavorativa».

Dello stesso avviso è anche un altro autore, AULETTA, secondo cui: «Questa soluzione si lascia preferire perché maggiormente in linea con le finalità normative di rendere ugualmente partecipi i coniugi delle ricchezze acquistate durante il matrimonio. La tesi contraria si fonda sulla superata concezione dell'accessione come modificazione oggettiva cioè quale espansione del diritto di proprietà che non comporta un nuovo acquisto. Essa è fatta propria dalla Cassazione la quale afferma che la tesi dell'acquisto in comunione disattende la previsione dell'art. 934 in virtù della quale i beni acquisiti per accessione appartengono al proprietario del suolo salva una diversa espressa disposizione normativa in contrario e tale non può considerarsi il dettato dell'art. 177. Il termine «compiuti» in esso contenuto deve intendersi riferito solo agli acquisti a titolo derivativo.

Dette argomentazioni non appaiono fondate perché l'art. 934 non richiede affatto una deroga espressa e l'art. 177 contiene un principio (quello della caduta in comunione degli acquisti compiuti sotto il regime legale) in deroga a quello posto dall'art. 934. Il termine «compiuti» è sinonimo di «realizzati» e dunque può applicarsi a qualsiasi tipo di acquisto (derivativo ed originario)».

Di contrario avviso come accennato sono la giurisprudenza e parte della dottrina. In particolare per la Cassazione: «Nel regime della comunione legale, la costruzione realizzata durante il matrimonio da entrambi i coniugi, sul suolo di proprietà personale ed esclusiva di uno di essi, **appartiene esclusivamente** a quest'ultimo in virtù delle disposizioni generali in materia di accessione e pertanto non costituisce oggetto della comunione legale, ai sensi dell'art. 177 c.c. In siffatta ipotesi, la tutela del coniuge non proprietario del suolo opera non sul piano del diritto reale (nel senso che in mancanza di un titolo o di una norma non può vantare alcun diritto di comproprietà, anche superficiale, sulla costruzione), ma sul piano obbligatorio, nel senso che a costui compete un diritto di credito relativo alla metà del valore dei materiali e della manodopera impiegati nella costruzione» (Cass., sezioni unite, 27-1-1996, n. 651; Cass. 3-4-2008, n. 8662).

La tesi della proprietà esclusiva è sostenuta anche da GAZZONI: «Tra gli acquisti a titolo originario rientrano l'usucapione, maturata o iniziata in pendenza di comunione e l'acquisto ex art. 1153, ma non quelli conseguenti ad attività separata dei coniugi (caccia, pesca, opere d'ingegno) né l'accessione, se l'immobile è costruito su fondo personale di un coniuge, non potendosi configurare una proprietà comune superficiale in difetto di un titolo, cui rinvia l'art. 934. In tal caso l'altro coniuge ha solo un *diritto di credito* pari alla metà del valore commerciale dei materiali di costruzione, che, una volta acquistati, divengono comuni, e del prezzo della mano d'opera, se il denaro corrisposto era comune».



L'ADS può chiedere la separazione dei coniugi?

L'Amministratore di sostegno è concepito per dare supporto al beneficiario in tutte quelle attività che lo limitano nella vita quotidiana. Ma a volte può essere necessario spingersi oltre ed affrontare questioni che sono certamente di carattere personalissimo e straordinario: questo anche perché Corte di Cassazione aveva già precisato che la regola stabilita per l'ipotesi in cui l'interdetto infermo di mente sia convenuto in un giudizio di divorzio, offre il modello applicabile per la ricorrenza della stessa ratio anche nel caso in cui l'interessato al divorzio assuma la veste di attore.

Riportiamo di seguito un'esaustiva pronuncia del Tribunale di Cagliari che conferma quanto detto riconoscendo la possibilità, per l'amministratore di sostegno di un soggetto incapace, di farsi autorizzare dal Giudice Tutelare a presentare ricorso per la separazione personale dell'incapace dal suo coniuge. Si deve però ricordare che l'iniziativa dell'amministratore di sostegno del coniuge ricorrente nel giudizio di separazione o divorzio, in quanto volta all'esercizio di quei diritti personalissimi che, esprimendo fondamentali scelte lato sensu di vita, devono rimanere necessariamente e rigorosamente ancorate all'espressione della esclusiva volontà del titolare del diritto, dovrà quindi passare attraverso una valutazione giudiziale che accerti in concreto la corrispondenza quanto chiesto dall'amministratore e l'esatta volontà manifestata dal soggetto men-

tre era in condizioni di piena capacità, anche se in seguito queste sono venute meno.

La valutazione ora detta si può realizzare con la ricostruzione del vissuto dell'incapace (riepilogando le sue opinioni espresse e le scelte compiute ante amministrazione) che, esplicitando l'essenza degli «orientamenti esistenziali» del beneficiario all'epoca in cui era in condizioni di piena capacità, consenta la ricostruzione della (presumibile permanente) sua volontà (come afferma il giudicante: dalla prova storica di fatti noti si risale al presunto contenuto della volontà che il soggetto avrebbe espresso se non fosse sopravvenuta la incapacità).

L'amministratore di sostegno ha quindi l'onere di fornire al magistrato tutti gli elementi storico-fattuali utili a consentire tale ricostruzione della volontà presunta del beneficiario, e ciò anche perché egli è generalmente individuato tra i parenti prossimi che, quindi, meglio conoscono o che hanno avuto modo di conoscere la vita pregressa del soggetto quando era ancora capace.

La verifica giudiziale che può portare all'autorizzazione all'amministratore di sostegno a presentare ricorso per separazione si svolge, prima della proposizione del ricorso medesimo, avanti al Giudice Tutelare: questi è anche competente per autorizzare tale istanza.

Avv. A. VIGANI, dal sito
www.amministratoridisostegno.com

Alimenti ridotti per chi vive in una grande città

ROMA – Chi è separata/o ma vive in una grande città, rischia da oggi di vedersi ridotti gli alimenti. La Corte di Cassazione, esprimendosi in merito al caso di una coppia romana, ha giudicato infatti legittima la decisione di ridurre i 750 euro mensili che l'ex marito versava alla moglie a 400 al mese. Motivo: la signora, attualmente disoccupata, conosce e parla più lingue e vive in una grande città dove le opportunità di lavoro, soprattutto nel settore turistico, sono molto elevate. La signora, quindi, vada a lavorare.

CASO EMBLEMATICO - Il caso di Maria Vittoria A. e Fabio V., separati consensualmente dal marzo 1998, rischia di diventare emblematico e di invertire una tendenza ormai assestata. All'atto della separazione, nel '98, il giudice aveva stabilito che Fabio, oltre a provvedere al mantenimento della figlia naturale nata dopo la separazione, dovesse mantenere la ex moglie versandole un assegno di 750 euro mensili. Nel 2002 la Corte d'Appello di Roma era intervenuta riducendo gli alimenti dovuti alla moglie a 400 euro. Non soddisfatti dalla decisione entrambi i



coniugi erano ricorsi in Cassazione: il marito che la moglie: il marito contestando il fatto che i giudici «pur riconoscendo che la moglie fosse in condizioni di trovare facilmente lavoro ha contraddittoriamente ritenuto il suo stato di disoccupazione»; la consorte facendo notare che il mantenimento accordato era troppo basso visto che dopo il '99 era rimasta senza lavoro.

SENTENZA SACROSANTA - Ora l'innovativa sentenza della Cassazione solleva polemiche e dubbi. Totale approvazione, invece, da parte di Anna Maria Bernardini De Pace, avvocato matrimonialista, che definisce la sentenza «sacrosanta» e aggiunge decisa: «è giusto scoraggiare il criterio parassitario al quale ricorrono tante donne». Secondo l'avvocato

to, sarebbero molte le donne che, per comodità, decidono di vivere sulle spalle degli ex consorti. Ci dovrebbero invece essere da parte delle donne, sottolinea Anna Maria Bernardini De Pace, «la volontà e l'impegno di rendersi economicamente indipendenti».

IL PREZZO DELLA PARITÀ - «Questa decisione è la migliore risposta alla legge che garantisce la parità tra uomo e donna»: questa la conclusione dell'avvocato matrimonialista che sottolinea l'importanza dell'indipendenza economica per le donne e anche per le coppie ancora felicemente insieme.

A. BERNARDINI DE PACE, *Corriere della Sera*,
9 ottobre 2004

Separazione: il reddito del marito-padre, gravato da più spese, equiparato a quello del coniuge

«Suo figlio è grande, basta part-time». I giudici danno torto a una moglie: può tornare a lavorare a tempo pieno

Due coniugi savonesi sui 45 anni, entrambi dipendenti di un'azienda (ma lei, che da anni è part-time, ha un reddito pari a poco più di un terzo di quello del marito) si separano con una sentenza del tribunale. Hanno un figlio: il giudice assegna a lei 400 euro per il mantenimento del ragazzo e rispondono «no», invece, alla richiesta di un assegno per sé. «La signora, essendo il figlio più indipendente avendo raggiunto l'età di quindici anni, potrebbe — si legge — riprendere a lavorare a tempo pieno anziché parziale come avviene oggi». Insomma: il part-time della moglie non deve essere «punitivo» per il marito, già gravato da molti oneri. «È una sentenza che potrei definire di equa parità» — commenta l'avvocato Fabrizio Seghetti nella sua duplice veste di difensore di «lui» e di membro dell'associazione «La luna dei papà» che si batte per il riconoscimento dei diritti dei mariti/padri. «Anche perché nel naufragio di una famiglia ancora oggi, e nonostante le disposizioni della legge 54 del 2006 (affido condiviso, obbligo al mantenimento dei figli «compatibilmente al reddito dei genitori») il padre-marito esce prostrato, anche

economicamente. Dovendo detrarre dal proprio stipendio l'assegno per i figli oltre alle spese di un altro alloggio, spesso finisce, con un reddito residuo di 3-400 euro al mese, per entrare nella categoria dei nuovi poveri». Nel caso in questione i giudici hanno valutato molti parametri: la casa coniugale assegnata alla moglie/madre, la divisione a metà di tutte le spese (mediche, scolastiche, ludiche) per il figlio, la presenza di redditi da altri immobili posseduti in comune che portano a entrambi un reddito di circa 500 euro al mese. «Lui», però, per trovare un alloggio dignitoso ha dovuto comprarselo, e ha acceso un mutuo ventennale con una rata mensile da 700 euro. Scelta fatta anche nell'interesse del figlio visto che si tratta di un immobile che in prospettiva potrà essere ereditato. Nella sentenza i giudici prospettano — vista la riacquistata serenità del ragazzo nel rapporto con entrambi i genitori — un affido condiviso: due pomeriggi settimanali con ciascun genitore e un weekend alternato, feste natalizie e di fine anno ad anni alterni, 20 giorni a testa per le vacanze estive. Una soluzione «civile», insomma, nell'interesse del ragazzo. Con l'unica curiosità del «consiglio» alla signora: torni, se crede, a lavorare a tempo pieno.

La Stampa, 20 febbraio 2009



Respinto il ricorso di un padre separato che non voleva mantenere più il figlio 23enne

«Se ha interrotto gli studi non per sua colpa, deve essere equiparato a un minore»

Trauma da separazione per figli maggiorenni

La Cassazione: «Alimenti anche se lavorano»

ROMA – Il figlio maggiorenne che abbandona gli studi a causa del trauma dovuto alla «separazione conflittuale» di mamma e papà e rimedia un lavoro non consono alle sue aspirazioni deve continuare ad essere mantenuto dai genitori. Lo ha stabilito la sentenza con cui la Corte di Cassazione che respinto il ricorso di un padre separato di Vercelli, Giancarlo B., che chiedeva di essere dispensato dal mantenimento della ex moglie e del figlio 23enne Simone (al quale versava 70 euro al mese) dal momento che, pur avendo abbandonato la scuola, quest'ultimo si era messo a lavorare presso lo studio di un commercialista, guadagnando circa 500 euro al mese.

La Corte ha stabilito per il padre l'obbligo di continuare a mantenere il figlio, pure se con una cifra esigua, perché «ha abbandonato gli studi in cui aveva mostrato difficoltà per il disagio prodottogli dalla separazione, assai conflittuale, dei genitori». Inutilmente il padre si è rivolto alla Cassazione chie-

dendo di essere sollevato dal mantenimento, anche alla luce del momento «particolarmente critico della sua vicenda professionale» che lo portava a percepire un reddito netto di 850 euro mensili. La Prima sezione civile ha infatti respinto il ricorso di Giancarlo e ha ricordato che il figlio maggiorenne «tuttora dipendente non per sua colpa dai genitori» deve essere equiparato, ai fini del mantenimento ad un «figlio minore».

La legge, infatti, impone il mantenimento dei figli fino a quando questi non abbiano raggiunto l'indipendenza economica. E' possibile, però, non pagare gli alimenti nei casi in cui il figlio fosse stato colpevole «di non essersi messo in condizione di conseguire un titolo di studio o di procurarsi un reddito mediante l'esercizio di un'idonea attività lavorativa, o di avere ingiustificatamente rifiutato detta attività».

Un colpa che in questo caso, secondo la Cassazione, non poteva essere attribuita al ragazzo che aveva abbandonato l'università per il «forte disagio prodotto dalla separazione» dei genitori e aveva rimediato un lavoro che non gli dava da vivere.

La Repubblica, 16 giugno 2007

Bambocciona a 41 anni: il padre deve mantenerla

La sentenza della Cassazione è chiara. Il padre separato dovrà passare gli alimenti alla figlia 41enne finché non sia in grado di mantenersi da sola

Mantenere i figli? Un obbligo che non conosce limiti di d'età, almeno secondo la legge. Poco importa che un figlio sia decisamente «molto» maggiorenne e molto — si suppone — in grado di mantenersi. Se i genitori sono separati «l'obbligo di concorrere al mantenimento del figlio non cessa con la maggiore età, ma perdura finché il genitore non dia prova che il figlio abbia raggiunto l'indipendenza economica». Per questo motivo un padre separato si è visto costretto dalla Corte di Cassazione a corrispondere gli alimenti alla figlia, una studentessa 41enne. La sentenza ribalta quella precedente, della Corte d'Appel-

lo di Venezia, che aveva dato ragione al padre che — giustamente? — si rifiuta di mantenere ancora la figlia, ormai decisamente adulta.

Il ricorso in Cassazione era stato presentato dalla ex moglie dell'uomo, alla quale la sentenza aveva levato la casa che divideva con la figlia, all'epoca «soltanto» 35enne. A sei anni dall'inizio della vicenda la situazione rimane quindi immutata.

Dal canto suo la figlia, che ha giustificato la necessità di essere ancora mantenuta con la depressione di cui è stata vittima dopo la separazione dei genitori, si è difesa facendo presente che sta per terminare il suo percorso di studi e si è anche trovata un lavoretto precario.

Insomma, la questione si risolverà in fretta. Si spera.

L. ROMANO, *Il Giornale*, 23 marzo 2012



All'ex spetta anche il risarcimento

Oltre alla separazione concesso indennizzo economico record

Danni endofamiliari con riconoscimento pieno. Ha diritto a essere risarcita dal marito la donna alla quale è stata nascosta l'impossibilità di avere figli. Ad applicare un principio inaugurato dalla Suprema corte qualche anno fa (sentenza n. 9801 del 2005) è il Tribunale di Latina che, con una sentenza depositata a febbraio di quest'anno (Nrg 3297/08), ha accolto il ricorso di una donna alla quale il marito aveva nascosto l'esito di un esame clinico fatto qualche settimana prima del matrimonio e dal quale si evinceva l'impotenza generandi.

Il caso. La vicenda riguarda una coppia di Latina. I due, prima della celebrazione delle nozze, avevano fatto degli esami clinici per accertare la possibilità di avere figli. Lui aveva avuto un esito negativo ma aveva nascosto il risultato alla partner. Quindi si erano sposati. La signora si era licenziata e trasferita all'estero per agevolare la carriera del marito. Poi era venuta a conoscenza dell'esito dell'esame e aveva chiesto la separazione con addebito oltretutto il risarcimento del danno. Lui, come contropartita, aveva fatto istanza al Tribunale per ottenere il danno esistenziale data, aveva sostenuto, la mancata assistenza di lei nella gestione del problema di salute. Il giudice unico ha accolto la domanda della donna e respinto quella di lui condannandolo a versare all'ex 150 mila euro.

Le motivazioni. La condanna del marito al versamento di una somma così alta, ha spiegato il magistrato, poggia sull'inganno e cioè non sull'impossibilità di procreare, ma sulla mancata informazione (fatto illecito) prima del matrimonio. Altrimenti la signora avrebbe potuto fare scelte diverse anche sul piano lavorativo. Insomma il Tribunale di Latina ha chiarito che il rispetto della dignità e della personalità, nella sua interezza, di ogni componente del nucleo familiare assume il connotato di un diritto inviolabile, la cui lesione da parte di altro componente della famiglia costituisce il presupposto logico della responsabilità civile, non potendo da un lato ritenersi che diritti definiti inviolabili ricevano diversa tutela a seconda che i titolari si pongano o meno all'interno di un contesto familiare (e ciò considerato che la famiglia è luogo di incontro e di vita comune nel quale la personalità di ogni individuo si

esprime, si sviluppa e si realizza attraverso l'instaurazione di reciproche relazioni di affetto e di solidarietà, non già sede di compressione e di mortificazione di diritti irrinunciabili); e dovendo dall'altro lato escludersi che la violazione dei doveri nascenti dal matrimonio, se e in quanto posta in essere attraverso condotte che, per la loro intrinseca gravità, si pongano come fatti di aggressione ai diritti fondamentali della persona, riceva la propria sanzione, in nome di una presunta specificità, completezza ed autosufficienza del diritto di famiglia, esclusivamente nelle misure tipiche previste da tale branca del diritto (quali la separazione e il divorzio, l'addebito della separazione, la sospensione del diritto all'assistenza morale e materiale nel caso di allontanamento senza giusta causa dalla residenza familiare). In altri termini è giusto sancire una strutturale compatibilità degli istituti del diritto di famiglia con la tutela generale dei diritti costituzionalmente garantiti, con la conseguente, concorrente rilevanza di un dato comportamento sia ai fini della separazione o della cessazione del vincolo coniugale e delle pertinenti statuizioni di natura patrimoniale, sia (e sempre che ricorrano le sopra dette caratteristiche di gravità) quale fatto generatore di responsabilità aquiliana. E siccome l'intensità dei doveri derivanti dal matrimonio, segnati da inderogabilità ed indisponibilità, non può non riflettersi sui rapporti tra le parti nella fase precedente il matrimonio, imponendo loro, pur in mancanza, allo stato, di un vincolo coniugale, ma nella prospettiva di tale vincolo, un obbligo di lealtà, di correttezza e di solidarietà, sostanziandosi anche in un obbligo di informazione di ogni circostanza inerente alle proprie condizioni psicofisiche e di ogni situazione idonea a compromettere la comunione materiale e spirituale alla quale il matrimonio è rivolto, «è configurabile un danno ingiusto risarcibile allorché l'omessa informazione, in violazione dell'obbligo di lealtà, da parte del marito, prima delle nozze, della propria incapacità generandi a causa di una malformazione, da lui pienamente conosciuta, induca la donna a contrarre un matrimonio che, ove informata, ella avrebbe rifiutato, così ledendo quest'ultima nel suo diritto alla maternità, in sé e nella sua proiezione verso la procreazione, che costituisce una dimensione fondamentale della persona ed una delle finalità del matrimonio».

D. ALBERICI, *Italia Oggi*, 14 maggio 2012

La Corte Costituzionale boccia la legge sulla fecondazione assistita

Il governo: «Dubbi gli effetti sulle pratiche». Franceschini: «Rispettare le sentenze»

**Legge 40, stop della Consulta
«No a limite di tre embrioni»**

Inammissibili i ricorsi sull'irrevocabilità del consenso da parte della donna all'impianto, il divieto della crioconservazione e di riduzione embrionaria di gravidanze plurime

ROMA – La Corte Costituzionale boccia la legge 40 sulla fecondazione assistita. I giudici della Consulta hanno infatti dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'articolo 14, comma 2, della norma, nel punto in cui prevede che ci sia un «unico e contemporaneo impianto, comunque non superiore a tre» di embrioni. Viola la Costituzione anche il comma 3 dello stesso articolo, nella parte in cui non prevede che il trasferimento degli embrioni, da realizzare non appena possibile, debba essere effettuato senza pregiudizio della salute della donna. La Corte, infine, ha dichiarato inammissibili, per difetto di rilevanza nei giudizi principali, la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 6, inerente l'irrevocabilità del consenso della donna, e dei commi 1 e 4 dell'articolo 14.

Il governo. «Sono molto dubbi gli effetti della sentenza della Corte Costituzionale sulle pratiche che devono essere adottate nei centri», afferma il sottosegretario al Welfare con delega alla Bioetica, Eugenia Roccella, annunciando l'emanazione di «nuove linee guida». Queste saranno emanate sulla base dei pareri scientifici che saranno elaborati dal Consiglio Superiore di Sanità, l'organo tecnico scientifico di consultazione del ministero, che sarà ascoltato, ha detto Roccella, così come prevede la legge.

«Resta il divieto di congelamento degli embrioni - ha aggiunto Roccella - e di soppressione di questi», una pratica che avviene, ha aggiunto, quando per la diagnosi preimpianto se ne producono in sovrannumero. «Mi sembra - ha quindi detto - che ora ci sia un evidente problema di interpretazione delle norme e di contraddizioni. Per questo bisognerà fare chiarezza sul piano delle pratiche che potranno essere adottate dai centri».

L'opposizione. «Le sentenze della Corte vanno sempre rispettate», replica il segretario del Pd. Per Dario Franceschini «i temi nuovi, come anche quello sull'idratazione e alimentazione, gradualmente richiederanno regole e che si adeguino gli strumenti

legislativi. Per il nostro ordinamento, il pronunciamento della Corte non potrà che essere recepito».

Il ricorso. A fare ricorso alla Corte, con tre distinte ordinanze, sono stati il Tar del Lazio e il Tribunale di Firenze, ai quali si erano rivolti, rispettivamente, la World Association Reproductive Medicine e una coppia non fertile di Milano affetta da esostososi, una grave malattia genetica (con tasso di trasmissibilità superiore al 50%) che genera la crescita smisurata delle cartilagini delle ossa.

Le questioni di legittimità costituzionale. Riguardano, in particolare, l'articolo 14 (commi 1, 2, 3 e 4) che prevede la formazione di un numero limitato di embrioni, fino a un massimo di tre, da impiantare contestualmente, e vieta la crioconservazione al di fuori di ipotesi limitate. Davanti alla Consulta è stato impugnato anche l'art. 6 (comma 3) della legge 40 nella parte in cui obbliga la donna, una volta dato il proprio consenso alle tecniche di fecondazione assistita, all'impianto degli embrioni, escludendo così la revoca del consenso.

«Norme in contrasto con principi costituzionali». Queste norme — secondo i giudici del Tribunale di Firenze e del Tar del Lazio — sono in contrasto con diversi principi tutelati dalla Costituzione. In particolare con l'art. 3, sotto il profilo della ragionevolezza per il mancato bilanciamento tra la tutela dell'embrione e la tutela della esigenza di procreazione visti la «mancata valutazione della concreta possibilità di successo della pratica da effettuare» e il «mancato riconoscimento al medico curante di ogni discrezionalità nella valutazione del singolo caso».

«Disparità di trattamento». La legge 40, secondo i ricorsi, realizzerebbe una «irragionevole disparità di trattamento» tra le donne in condizioni fisiche diverse che si sottopongono alla fecondazione assistita. E ancora: il diritto alla salute verrebbe leso in caso di insuccesso del primo impianto, in quanto la donna è costretta a sottoporsi a un successivo trattamento ovarico, ad «alto tasso di pericolosità per la salute fisica e psichica». Infine, anche la prevista irrevocabilità del consenso sarebbe in contrasto con l'art. 32 della Costituzione che «vieta i trattamenti sanitari obbligatori se non imposti per legge nel rispetto della dignità umana».

Le parti in causa. Dinanzi alla Corte si erano costituiti, oltre alla Warm, numerose associazioni favorevoli a una pronuncia di illegittimità (Hera onlus, associazione Luca Coscioni, Cecos Italia, Sos infertilità, Amica Cicogna, Madre provetta e, tra le altre, Citta-



dinanzattiva), mentre a chiedere che la legge non venisse toccata, e che dunque la Corte si pronunciasse per l'infondatezza o l'inammissibilità, erano stati il Comitato per la tutela della salute della donna, la Federazione nazionale dei centri e dei movimenti per la vita. Ma anche il governo, attraverso l'avvocatura generale dello Stato, ha chiesto ai giudici costituzionali che la legge 40 rimanesse tale e quale perché «il legislatore ha effettuato una ragionevole comparazione tra l'interesse della donna al buon esito della procedura di procreazione medicalmente assistita e la tutela dell'embrione». Relatore delle cause era il giudice costituzionale Alfio Finocchiaro.

Le reazioni. «Una bella notizia, non c'è che dire e la magistratura non è la prima volta che ci salva». È il commento sulla decisione di illegittimità della Corte Costituzionale del ginecologo **Carlo Flamigni**, uno dei pionieri della fecondazione artificiale in Italia, che aggiunge, parafrasando Alessandro Manzoni per il quale «la c'è la provvidenza» e «noi diciamo la c'è la giustizia».

Se, come pare, la decisione della Corte ha come obiettivo quello di eliminare il divieto di creare più di tre embrioni e dell'obbligo di impianto degli embrioni creati, si produrrà come inevitabile conseguenza la possibilità di selezionare gli embrioni migliori e scartare gli altri», avverte il professor **Alberto Gambino**, ordinario di diritto privato e diret-

tore del Centro di ricerca in scienze umane dell'Università europea di Roma.

«I sostenitori del Far West della provetta hanno poco da cantare vittoria — dice il sottosegretario all'Interno, **Alfredo Mantovano** — rispetto alle previsioni della vigilia, che lasciavano immaginare la demolizione della legge 40, la Consulta ha bocciato le ipotetiche censure sul divieto di crioconservazione e sul divieto di riduzione embrionale, accogliendo soltanto quella relativa al limite dei tre embrioni per l'impianto».

«Il limite dei tre embrioni era preordinato a proteggere il diritto alla vita. Se si producono più di tre embrioni, degli altri cosa si fa? Se li si elimina si lede il diritto alla vita, se si impiantano tutti diventa pericoloso per la donna», afferma **Carlo Casini**, presidente del Movimento per la Vita, al quale Radio Vaticana ha chiesto di commentare la sentenza della Consulta. «L'impianto fondamentale della legge — ricorda l'ex magistrato ai microfoni dell'emittente della Santa Sede — è dire non devi uccidere nessun essere umano anche se generato in provetta. Almeno non in modo deliberato e diretto. Il testo ricercava un equilibrio tra la salute della donna e la vita dell'embrione. Così si scardina l'intero impianto della legge».

La Repubblica, 2 aprile 2009

Fecondazione eterologa, salva la legge 40. La Consulta: il ricorso va riformulato

La Corte costituzionale cita la sentenza del 2011 della Corte europea dei diritti dell'uomo che ha definito legittimo il divieto

ROMA – La Corte costituzionale, che ha esaminato oggi il divieto di fecondazione eterologa stabilito dalla legge 40, ha restituito gli atti ai Tribunali che l'avevano investita del caso, per valutare la questione alla luce della sopravvenuta sentenza della Corte europea dei diritti dell'uomo del 3 novembre 2011, sulla stessa tematica.

«La Corte Costituzionale — si legge nella nota diffusa al termine della camera di consiglio — si è pronunciata sulla questione di legittimità costituzionale sollevata dai Tribunali di Firenze, Catania e Milano relativamente al divieto di procreazione medicalmente assistita di tipo eterologo sancita dalla legge n. 40 del 2004, restituendo gli atti ai giudici rimettenti per valutare la questione alla luce

della sopravvenuta sentenza della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo del 3 novembre 2011 (S.H. e altri contro Austria), sulla stessa tematica».

La sentenza della Corte europea dei diritti dell'uomo ha stabilito che impedire per legge alle coppie sterili di ricorrere alla fecondazione in vitro eterologa non è più una violazione della Convenzione europea dei diritti dell'uomo.

Il legale di alcune coppie: decisione interlocutoria.

«Quella della Corte è una decisione interlocutoria, coi cui la Consulta dà spazio ai giudici che poi torneranno di fronte alla Corte stessa — dice l'avvocato Marilisa D'Amico, ordinario di Diritto costituzionale all'Università di Milano e legale di alcune coppie, in merito alla decisione della Consulta — Sono contenta che la Corte non abbia chiuso la questione, ma l'abbia lasciata aperta e sono fiduciosa che la Corte tornerà ad affrontarla quando tra un



anno, un anno e mezzo, i Tribunali gliela riproporranno. Certo, visto dal punto di vista delle coppie in attesa di un figlio, il nodo dei tempi è centrale, ma la Corte non decide sui singoli casi, ma sulla legge. Certo avrei preferito una sentenza di accoglimento, anche di principio. Quello che è arrivato è un segnale che la Corte prende tempo, è un sintomo che vuole avere ancora un po' di tempo per pensarci».

Pollastrini (Pd): legge 40 confusa e inapplicabile. «È la conferma di una legge confusa che presenta contorni di inapplicabilità — commenta Barbara Pollastrini del Pd — La vicenda non è chiusa. Ora tornerà ai singoli tribunali. Il dispiacere è per quelle coppie che dovranno continuare altrove il loro doloroso «turismo procreativo». Un Parlamento saggio dovrebbe avere il coraggio di correggere norme contraddittorie e offensive del desiderio di genitorialità. Comunque l'attuale testo ha già subito dalla Corte bocciature in altre parti importanti. Continueremo un impegno civile a sostegno delle associazioni e dei loro legali».

Mantovano: sentenza nel solco della civiltà. «La sentenza della Corte costituzionale si inserisce nel solco di equilibrio e di civiltà tracciato dalla legge 40 e ribadito dalle sentenza della Corte europea — dice Alfredo Mantovano del Pdl — Non ci si illude che i fautori delle sperimentazioni contro natura si

acquietino, si spera solo che non ricevano ulteriori sponde dalla magistratura ordinaria».

Movimento Vita: la Consulta si allinea all'Europa. «Mi dichiaro soddisfatto della decisione della Corte sulla fecondazione eterologa perché essa si allinea con la decisione del 3 novembre scorso della Corte europea dei diritti umani che aveva annullato la decisione di primo grado della quale si erano incautamente fidati i giudici di Catania, Milano e Firenze — commenta Carlo Casini, presidente del Movimento per la vita —. Inoltre la sentenza della Grande Camera non si era limitata a distruggere l'argomento con il quale i giudici ordinari avevano dubitato della costituzionalità del divieto di pma eterologa. La sentenza finale infatti nega che il divieto di pma eterologa violi i diritti umani e di conseguenza lascia liberi gli Stati di decidere sulle modalità della pma. E questo legittima le scelte che in Italia erano state fatte con la legge 40. Perciò la decisione della Corte costituzionale merita apprezzamento. In definitiva la fecondazione eterologa nel nostro Paese resta vietata e probabilmente in via definitiva. Sarebbe opportuno che la lezione fosse compresa da chi non sa rassegnarsi al principio fondamentale della legge 40 che riconosce il concepito come un soggetto di diritti».

Il Messaggero, 23 maggio 2012

Cassazione: ai gay stessi diritti delle coppie etero

Non possono sposarsi, ma le coppie stabili sono come le famiglie tradizionali

Le coppie gay hanno gli stessi diritti dei coniugi eterosessuali.

È rivoluzionaria la sentenza della Corte di Cassazione che riconosce agli omosessuali «il diritto legale alla vita familiare». È vero, non ammette ancora né i matrimoni tra gay nel nostro Paese, né la trascrizione di quelli celebrati all'estero, ma è comunque un enorme passo avanti nella legittimazione delle famiglie di omosessuali. Nelle 80 pagine della sentenza 4184 della Suprema Corte si legge, infatti, che questa «intrascrivibilità delle unioni omosessuali dipende non più dalla loro "inesistenza", e neppure dalla loro invalidità, ma dalla loro inidoneità a produrre quali atti di matrimonio, appunto, qualsiasi effetto giuridico nell'ordinamento italiano». In altre parole, le coppie gay, come i coniugi eterosessuali, hanno

lo stesso diritto a una «vita familiare» e a esigere a farlo valere tanto quanto gli altri.

La Cassazione è intervenuta in seguito al ricorso presentato da due artisti di Latina, Antonio Gargiulo e Mario Ottocento, convolati a nozze nel 2002, all'Aia, in Olanda. La coppia ha chiesto la trascrizione del certificato di matrimonio, come atto pubblico, al Comune di Latina, ma ottenendo risposta negativa ha fatto ricorso sia in Tribunale sia alla Corte d'Appello di Roma.

Entrambi i ricorsi sono stati respinti, di qui la decisione di rivolgersi alla Cassazione. Dove è stato centrato l'obiettivo: la Prima sezione civile sancisce ai gay il «trattamento omogeneo a quello assicurato dalla legge alla coppia coniugata». E ancora, viene superata «la concezione secondo cui la diversità di sesso dei nubendi è presupposto indispensabile della stessa esistenza del matrimonio».

La Stampa, 16 marzo 2012



Il divorzio breve naviga a vista

In maggio la Camera, fra gli altri argomenti in calendario, dovrà affrontare un progetto di legge che modifica sia il codice civile sia la legge sullo scioglimento del matrimonio. Si tratta del cosiddetto «divorzio breve». Si vorrebbe ridurre la durata della separazione, antecedente alla domanda di divorzio, dagli attuali 3 anni a 2 (nel caso di presenza di figli minori) oppure a un solo anno (in tutti i rimanenti casi). La proposta ha trovato ampio consenso in Commissione giustizia: come ha rilevato il relatore, Maurizio Paniz (Pdl), «hanno approvato il testo anche Udc e Lega». In aula, però, bisognerà verificare numericamente quale riscontro troverà il richiamo del presidente della Commissione episcopale italiana. Nella prolusione all'ultima riunione del Consiglio episcopale permanente, a marzo, il cardinale Angelo Bagnasco aveva operato due riferimenti ben precisi a decisioni legislative, adottate o in corso. In un caso si trattava del «valore intrinseco della domenica», tema molto caro alla Chiesa, tant'è che lo stesso presule vi è tornato nella veglia pasquale: «Aprire ordinariamente la domenica al lavoro è un danno grave: non rispetta l'uomo, la società ci perde in coesione». Però, governo e Camere hanno già deciso, liberalizzando gli orari dei negozi: quindi, gli interventi della Chiesa dovranno essere attuati nei diversi comuni, premendo sulle amministrazioni

locali nella speranza di trovare aiuto (è presumibile) in alcuni settori del commercio, fra i dipendenti o i piccoli negozianti. Diverso è il caso della separazione. Bagnasco ha lamentato come non rafforzi il «vero amore tutto ciò che infragilisce il matrimonio, ivi compreso il cosiddetto divorzio breve». Una frase, nulla più, ma che va letta con i ripetuti interventi apparsi sul quotidiano della Cei, *Avvenire*. Avendo già subito (con la legge n. 74 del 1987) una prima riduzione del periodo di separazione fra i coniugi, la Chiesa vorrebbe evitare di patire una nuova menomazione legislativa, che potrebbe in futuro far incamminare l'istituto del divorzio lungo vie già sperimentate in altri Paesi, ossia l'essere lasciato alla totale volontà dei coniugi. Si tratterà di contare, quando fra poche settimane il progetto di legge andrà in aula, quanti deputati sentiranno il richiamo dei vescovi, segnatamente nell'Udc, nella Lega e nel Pdl. Le previsioni sono che una consistente minoranza si opporrà, ma pochi azzardano a ipotizzare un ritorno del provvedimento in commissione, il che significherebbe affondarlo per questa legislatura. Semmai, ci si chiede, tra i favorevoli al divorzio breve, se qualche zeppa non potrebbe essere frapposta, dopo il voto favorevole a Montecitorio, a palazzo Madama.

C. MAFFI, *Italia Oggi*, 13 aprile 2012



La famiglia e le unioni di fatto

Il primo nucleo di aggregazione cui la Costituzione dà riconoscimento è la famiglia. Essa rappresenta il luogo di formazione dell'individuo e il primo gruppo in cui l'uomo entra in contatto con gli altri imparando il significato della collaborazione, della solidarietà e dell'aiuto reciproco.

La famiglia però è anche un istituto in evoluzione, la stessa Costituzione (artt. 29-31) ha sancito il principio fondamentale della parità dei coniugi superando la visione patriarcale della famiglia del codice civile. Oggi c'è un grosso dibattito sulle famiglie di fatto e le unioni omosessuali e sulla opportunità di una loro regolamentazione giuridica.

Esercitazione:

Con l'aiuto degli insegnanti di lingua straniera, esegui una ricerca sulle norme che vengono applicate alla famiglia nei paesi di tuo interesse linguistico e su come vengono considerate le famiglie di fatto e le unioni omosessuali.